

ACCORDO

In attuazione dell'intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in Conferenza Unificata il 19 aprile 2012, Repertorio Atti 48/CU, per il riparto di risorse da destinare al finanziamento di servizi socio – educativi per la prima infanzia e azioni a favore degli anziani e della famiglia.

L'anno 2013, addì sei del mese di settembre

Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F.80188230587) con sede in Roma, rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo dal Cons. Caterina Cittadino, Capo del Dipartimento

e

La Regione Lazio (CF80143490581) con sede in Via R. Raimondi Garibaldi, rappresentata per la sottoscrizione del presente accordo dal Direttore Vicario della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Arch. Paola Maria Falconi, nata a Sansepolcro (AR) il 28/08/1952 CF:. FLCPMR52M68I155H

PREMESSO

-che in data 19 aprile 2012, è stata sancita tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti Locali un'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131,(di seguito denominata "intesa"), per il riparto di risorse da destinare al finanziamento di servizi socio – educativi per la prima infanzia e azioni a favore degli anziani e della famiglia, pari a quarantacinque milioni di euro;

-che nella predetta intesa è stabilito che tali risorse siano finalizzate:

- a) sia al proseguimento dello sviluppo e del consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia - anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla delibera del CIPE n. 82/2007 e, in particolare per l'individuazione di nuovi posti, per sostenere i costi di gestione dei posti esistenti ovvero per migliorare l'offerta qualitativa;
- b) sia al perseguimento di alcune specifiche finalità, per la componente sociale, a favore degli anziani e della famiglia, ricorrendo, peraltro, l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo, e in particolare, per la promozione e sostegno della persona anziana, la promozione e il supporto alla permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio, la partecipazione degli anziani alla società, la promozione di una vita indipendente e sana, la promozione del rapporto tra le generazioni attraverso la solidarietà, il dialogo e la trasmissione delle esperienze ovvero la promozione di progetti per il superamento del divario digitale,

-che l'intesa ha stabilito, altresì, che l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento spettante avvenga previa sottoscrizione di un accordo, della durata di 24 mesi, nel quale sono indicati i servizi socio educativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali (Anci regionale);

-che con decreto in data 9 maggio 2012, n. 4049 del Direttore generale del Dipartimento per le politiche della famiglia è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di quarantacinque milione di euro a favore delle Regioni e delle Province Autonome da ripartire secondo quanto previsto nell'intesa;

CONSIDERATO

-che secondo il riparto stabilito con l'intesa è prevista l'assegnazione di € 3.870.000,00 alla Regione Lazio;

-che con delibera della Giunta Regionale n. 203 del 18 luglio 2013 sono state individuati i servizi socio –educativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia ai sensi dell'art. 3 dell'intesa;

- che le suindicate azioni sono state individuate in accordo con l'Anci regionale che ha espresso il proprio assenso sui contenuti e sull'allocazione delle risorse con nota formale n.473/AG/GS in data 4 luglio 2013 conservata agli atti della competente struttura regionale,

tutto quanto sopra premesso e considerato;

STIPULANO E CONVENGONO quanto segue

TITOLO 1 (Premesse e oggetto dell'accordo)

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo

Articolo 2 (Oggetto dell'accordo)

1. Oggetto del presente accordo è il finanziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia e delle azioni in favore degli anziani e della famiglia, individuati dalla Regione in accordo con le Autonomie Locali, nonché l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di risorse spettanti ai sensi dell'intesa.

Articolo 3
(Impegni della Regione)

1. La Regione Lazio, nel rispetto delle finalità indicate all'art. 3, comma 2, lett. a) dell'intesa si impegna a utilizzare le risorse assegnate per il proseguimento dello sviluppo e il consolidamento del sistema integrato di servizi socio educativi per la prima infanzia, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla delibera del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007, attraverso la messa in atto delle seguenti specifiche azioni:
 - sostegno della domanda di servizi da parte delle famiglie, sia in termini di costi di gestione dei posti esistenti anche tramite la programmazione territoriale regionale e/o implementazione dei posti
 - qualificazione del sistema, anche per affrontare le trasformazioni in atto, in un'ottica di qualità e sostenibilità.

2. La Regione, si impegna altresì a utilizzare le risorse assegnate, per il perseguimento delle finalità a favore degli anziani, specie non autosufficienti, e della famiglia, indicate all'art. 3, comma 2 lett. b) dell'intesa attraverso la messa in atto delle seguenti specifiche azioni:
 - azioni volte a promuovere ed implementare, come risposta territoriale, percorsi assistenziali personalizzati ed integrati a carattere domiciliare, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. 20/06. Le azioni, nello specifico, saranno volte ad implementare i servizi, per la componente sociale, per i soggetti affetti da Alzheimer, favorendo la permanenza a domicilio, dando seguito alla rete specifica attivata, a livello sovradistrettuale, con il programma regionale di cui alla D.G.R. 504/12.;
 - sostegno della persona anziana, promuovendo una vita per quanto possibile indipendente valorizzando le capacità residue di autonomia, nonché della famiglia condividendo con la stessa i percorsi assistenziali, accompagnandola nella scelta tra i vari modelli offerti e sollevandola nel carico emotivo e di responsabilità assistenziale;

Articolo 4
(Modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse)

1. Gli interventi di cui all'art. 3 vengono realizzati dalla Regione, nell'ambito della propria autonomia programmatica, utilizzando:
 - per i servizi socio – educativi per la prima infanzia € 16.870.000,00 ,provenienti quanto ad € 1.870.000,00 dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo;
 - per le azioni in favore degli anziani e della famiglia, in particolare per i pazienti affetti da Alzheimer, € 7.350.000,00 provenienti quanto ad € 2.000.000,00 dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'intesa le risorse sono trasferite alla Regione dal Dipartimento delle politiche della famiglia secondo le modalità indicate:
 - una prima quota di finanziamento pari al 60% del totale spettante alla Regione, viene erogata a seguito della sottoscrizione del presente accordo;
 - la restante quota parte del finanziamento, pari al 40% del totale, viene effettuata a seguito della presentazione della relazione intermedia sull'utilizzo delle risorse, redatta non oltre i primi dodici mesi di durata del presente accordo secondo i criteri individuati dal Gruppo paritetico previsto all'art. 4 dell'intesa.

Articolo 5
(Impegno del Dipartimento per le politiche della famiglia)

1. A seguito della sottoscrizione del presente accordo il Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna ad erogare alla Regione Lazio la quota spettante, pari ad € 3.870.000,00, secondo le modalità indicate all'articolo precedente.

Articolo 6
(Tempi di realizzazione degli interventi)

1. La Regione Lazio si impegna ad avviare gli interventi oggetto del presente accordo utilizzando la quota delle risorse erogate a seguito della sottoscrizione del presente accordo entro dodici mesi dalla disponibilità delle risorse medesime.
2. La Regione Lazio si impegna a concludere gli interventi oggetto del presente accordo entro i successivi ventiquattro mesi.

Articolo 7
(Monitoraggio)

1. La Regione si impegna a far pervenire al Gruppo paritetico previsto all'art. 4 dell'intesa, per il tramite del Dipartimento per le politiche della famiglia, una relazione contenente tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo per le politiche della Famiglia, nonché a collaborare alla verifica qualitativa finale inviando entro il termine, successivo alla scadenza del presente accordo, che verrà stabilito dal Gruppo paritetico, una apposita relazione sull'utilizzo delle risorse, che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.

Il presente accordo è composto da 4 pagine, è redatto in 4 copie originali

Roma 6 SET. 2013

Per il Dipartimento per le politiche della famiglia

Per la Regione Lazio

Direzione Regionale Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport
Il Direttore Vicario

Arch. Paola Maria Falconi